



POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DELLA **Cassa di Risparmio di Fossano SpA**

INTRODUZIONE

Il presente documento "Politiche di gestione dei conflitti di interesse della **Cassa di Risparmio di Fossano SpA**" (di seguito la Cassa) costituisce un allegato al "Contratto per il servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per i servizi di ricezione e trasmissione ordini, di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari, assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti" della Cassa.

La normativa MIFID (Direttiva 2004/39/CE art. 13 paragrafo 3 e art. 18, Direttiva 2006/73/CE art. 21 e ss, ed il Regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia Parte 3 art. 23 e ss.) prevede che gli intermediari elaborino una politica di gestione dei conflitti di interesse al fine di:

- individuare, con riferimento ai servizi ed alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti

Dal momento che la Normativa in oggetto prevede che l'ambito di analisi deve essere esteso al Gruppo di eventuale appartenenza dell'intermediario, è opportuno evidenziare in premessa che la **Cassa di Risparmio di Fossano SpA NON appartiene a NESSUN GRUPPO BANCARIO.**

Tipologie di Conflitto di Interesse prese in esame:

- a) la prima tipologia consiste nell'eventualità che la CRF Spa possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a spese del cliente.**

Questa ipotesi è ravvisabile in particolari casi di collocamento o negoziazione in c/proprio di strumenti finanziari.

Si precisa a riguardo che la Cassa, di norma, non svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari emessi da terzi FINANZIATI o PARTECIPATI in misura rilevante dalla Cassa stessa.

Nell'eventualità che possa verificarsi una circostanza simile è assai difficile ipotizzare che i proventi realizzati dal servizio (es. provvigioni sul collocamento) siano utilizzati per rimborsare direttamente il finanziamento erogato ma è più opportuno considerare le operazioni come distinte e separate essendo per altro gestite da due strutture operative differenti, l'Ufficio Fidi per quanto riguarda affidamenti e finanziamenti e l'Ufficio Titoli per i servizi di intermediazione finanziaria.

Analogamente può dirsi per il servizio di Negoziazione in c/proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Cassa

In generale il servizio di negoziazione in c/proprio viene svolto unicamente nei casi di strumenti finanziari NON quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione oppure quotati su mercati esteri su non è possibile accedere, al fine di garantire al cliente la possibilità di vendere i titoli prima della scadenza a condizioni in linea con il mercato.

- b) La seconda tipologia di conflitto di interesse è costituita dalla esistenza di un vantaggio per l'impresa distinto da quello del cliente.**

Questa ipotesi è ravvisabile nei seguenti casi:

- collocamento di strumenti finanziari di propria emissione
- negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione

Per quanto riguarda il collocamento di strumenti finanziari di propria emissione si precisa che la Cassa di Risparmio di Fossano Spa emette dei prestiti obbligazionari nell'ambito di un programma di emissione stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa in tema di sollecitazione all'investimento.

A tale scopo pubblica annualmente un Prospetto Informativo, preventivamente autorizzato dalla CONSOB in cui vengono evidenziate, tra l'altro, le caratteristiche del Prestito Obbligazionario e quelle della CRF Spa, che è emittente ed UNICO SOGGETTO COLLOCATORE delle obbligazioni tramite la propria rete sportelli.

Si precisa che il collocamento dei prestiti obbligazionari emessi dalla CRF è connessa all'attività ordinaria della Cassa stessa, che provvede per mezzo della raccolta dei fondi all'erogazione di prestiti presso la propria clientela, nel rispetto della normativa ed in particolare dei requisiti patrimoniali imposti dall'Autorità di Vigilanza.

Attualmente appare difficilmente ipotizzabile l'affidamento a soggetti terzi dell'attività di collocamento delle obbligazioni emesse dalla Cassa, poiché l'attività è per tradizione legata all'operatività della propria rete sportelli ed il collocamento si rivolge alla propria clientela.

Si ritiene in ogni caso che questa tipologia di conflitto NON sia tale da ledere gravemente gli interessi del cliente, e sia sanabile con una specifica avvertenza data al cliente al momento della sottoscrizione del prestito.

Analogamente è ravvisabile la medesima ipotesi di Conflitto di Interesse nel caso di sottoscrizione di Certificati di Deposito emessi dalla CRF Spa, che rappresentano comunque una percentuale di raccolta sensibilmente inferiore ai volumi dei Prestiti Obbligazionari.

Valgono in questo caso le medesime considerazioni sopra esposte per il collocamento delle Obbligazioni.

Per quanto concerne invece la Negoziazione in c/proprio di obbligazioni emesse dalla Cassa la suddetta attività ha lo scopo di garantire al cliente la possibilità di disinvestire gli strumenti finanziari in tempi rapidi ed a condizioni di mercato.

Anche in questo caso si ritiene che questa tipologia di Conflitto NON sia tale da ledere gravemente gli interessi della cliente e sia sanabile con una specifica avvertenza data al cliente al momento del conferimento dell'ordine.

c) la terza tipologia consiste nell'eventualità che l'impresa di investimento abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato.

Dal momento che la Cassa colloca strumenti finanziari per conto di Società a cui NON vengono prestati altri servizi o con cui vengono svolte altre attività, si ritiene NON ravvisabile questa tipologia di conflitto interessi.

d) la quarta tipologia di conflitto consiste nell'eventualità che l'impresa di investimento svolga la stessa attività del cliente.

Si precisa che per "stessa attività" NON si intende l'attività professionale del cliente quanto la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente.

Questa tipologia di conflitto si rileva ad esempio in caso del servizio di gestione di portafogli per conto della clientela qualora NON siano rispettati i requisiti di separatezza amministrativa dei servizi di gestione da quello di amministrazione del portafoglio di proprietà della Cassa.

Si precisa a riguardo che la Cassa non svolge il servizio di gestione dei portafogli della clientela ma si limita al collocamento di prodotti finanziari per conto di altre società (es. Pioneer Investments SGRpa).

Pertanto anche in questo si ritiene NON ravvisabile questa ipotesi di conflitto di interesse.

e) la quinta tipologia consiste nell'eventualità che l'intermediario riceva da una persona diversa dal cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio

Questa tipologia è ravvisabile nel contratto in corso di stipula con Pioneer Investments che prevede la corresponsione di un incentivo finanziario forfettario, erogato mediante il pagamento di servizi o forniture, fruite dalla Cassa, da parte della società Pioneer stessa.

Pur ravvisandosi un'ipotesi riconducibile in teoria questa fattispecie, NON si ritiene che da ciò possa derivare un danno od un pregiudizio nei confronti della clientela, dal momento che le forniture pagate con il contributo sono rivolte alla clientela con la consegna di materiale promozionale (es. agende, calendari e materiale di vario) e tutte le spese sono documentabili in caso di richiesta da parte della clientela.

Si ritiene infine che la suddetta analisi di Conflitti di Interessi NON sia estendibile in linea di massima a soggetti rilevanti (soci, esponenti aziendali o dipendenti della CRF Spa) i quali saranno comunque preventivamente edotti sulla materia attraverso apposita comunicazione e l'emanazione di apposita normativa.

Si precisa a riguardo che i metodi per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti NON VENGONO IN NESSUN CASO influenzati o collegati a Budget o volumi di vendita registrati, nello svolgimento di qualunque servizio di investimento, su uno o più strumenti finanziari individuati specificamente.